

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 14/CDN (2011/2012)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal dott. Sabino Luce, Presidente; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Arturo Perugini, Componenti; dal dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA; con l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 1 settembre 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(662) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MAURO PADOVAN (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Vicenza Calcio Femminile) E DELLA SOCIETA' ASD VICENZA CALCIO FEMMINILE (nota n. 10268/701pf10-11/AM/LG/fda del 27.6.2011).

La Commissione Disciplinare Nazionale,

- rilevato che, con atto del 27 giugno 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Mauro Padovan, all'epoca dei fatti Presidente della ASD Vicenza Calcio Femminile, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto 9, pag. 4, del CU 81/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 250,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19,00, della documentazione attestante la disponibilità di un impianto omologato di giuoco dotato dei requisiti previsti dalla Regola 1 del regolamento del Giuoco conforme a quanto previsto dal Regolamento LND, art. 27, richiesta dal citato CU;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Padovan, della sanzione della inibizione per mesi uno ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 250,00;
- rilevato che i deferiti hanno tempestivamente fatto pervenire memorie difensive con le quali hanno invocato l'esenzione di qualsiasi responsabilità in quanto, sebbene avessero richiesto la disponibilità del campo di giuoco in data 8.6.2010, solo in data 9.7.2010, ricevevano comunicazione che la stessa sarebbe stata presa in considerazione solo il successivo mese di settembre, quindi a termini ampiamente scaduti;
- ritenuto che l'attribuzione di responsabilità a terzi per i fatti che hanno originato il deferimento di che trattasi non esime i deferiti dalle proprie, soprattutto in ragione della espressa precisazione che il differimento ai mesi successivi di ogni decisione circa la concessione del campo di giuoco era abituale da parte del Comune, di talché deve ritenersi integrata la violazione del termine imposto dal ripetuto CU 81/2010, non avendo in effetti la Società la richiesta disponibilità alla data del 12.7.2010;
- viste le sanzioni richieste dalla Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS,

P.Q.M.

Infligge al Sig. Mauro Padovan la inibizione per giorni 20 (venti) e alla ASD Vicenza Calcio Femminile l'ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00).

(663) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MILENA GANDOLFI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Imolese Femminile) E DELLA SOCIETA' IMOLESE FEMMINILE ACFD (nota n. 10264/695pf10-11/AM/LG/fda del 27.6.2011).

La Commissione Disciplinare Nazionale,

- rilevato che, con atto del 27 giugno 2011, la Procura Federale ha deferito la Sig.ra Milena Gandolfi, Presidente della ACFD Imolese Femminile, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto 1, pag. 7, del CU 81/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 250,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che ai deferiti è contestato l'omesso deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19,00, dello statuto sociale vigente;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, alla Sig.ra Gandolfi, della sanzione della inibizione per mesi uno ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 250,00;
- rilevato che i deferiti, comparsi personalmente, in allegato alle memorie, hanno prodotto comunicazione con la quale la COVISOD ha attestato l'esito positivo dell'istruttoria finalizzata all'iscrizione al campionato;
- ritenuto che tale documento comprova, attendibilmente, la completezza documentale della domanda e pertanto esime da qualsiasi responsabilità i deferiti.

P.Q.M.

Proscioglie la Sig.ra Milena Gandolfi e l'ACFD Imolese Femminile.

(667) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI MAGRÌ (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Camaleonte Calcio) E DELLA SOCIETA' ASD CAMALEONTE CALCIO (nota n. 10266/697pf10-11/AM/LG/fda del 27.6.2011).

La Commissione Disciplinare Nazionale,

- rilevato che, con atto del 27 giugno 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Giovanni Magrì, Presidente della ASD Camaleonte Calcio, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione ai punti 8) e 9) pag. 4 e 1), 3) e 4) pag. 7, del CU 81/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 250,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19,00, della attestazione di inesistenza di situazioni debitorie, della dichiarazione attestante la disponibilità di un impianto omologato di giuoco, dello statuto sociale vigente, delle autocertificazioni attestanti il rispetto delle norme previste dall'art. 22/bis NOIF nonché della dichiarazione di avvalersi di un allenatore regolarmente iscritto nei ruoli del settore tecnico della FIGC per la conduzione tecnica della squadra;

- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Magrì, della sanzione della inibizione per mesi 2 (due) ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 1.250,00;
- rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
- viste le sanzioni richieste dalla Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS,

P.Q.M.

Infligge al Sig. Giovanni Magrì la inibizione per giorni 45 (quarantacinque) e alla Società ASD Camaleonte Calcio l'ammenda di € 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00).

(668) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: NICOLA PICA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Femminile Juventus Torino) E DELLA SOCIETA' ASD FEMMINILE JUVENTUS TORINO (nota n. 10279/714pf10-11/AM/LG/fda del 27.6.2011).

La Commissione Disciplinare Nazionale,

- rilevato che, con atto del 27 giugno 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Nicola Pica, Presidente della ASDF Juventus Torino, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione ai punti 1 e 4 di cui alla pag. 7, del CU 81/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 250,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19,00, dello statuto sociale vigente nonché della dichiarazione di avvalersi di un allenatore regolarmente iscritto nei ruoli del settore tecnico della FIGC per la conduzione tecnica della squadra, in violazione di quanto previsto ai punti 1 e 4, pag. 7, del citato CU;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Pica, della sanzione della inibizione per giorni 40 (quaranta) ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 500,00;
- rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
- viste le sanzioni richieste dalla Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS,

P.Q.M.

Infligge al Sig. Nicola Pica la inibizione per mesi 1 (uno) e alla ASD Femminile Juventus Torino l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

(669) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIACOMO ROSSI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Monti Paschi Siena ora ASD Siena Calcio Femminile) E DELLA SOCIETA' ASD MONTI PASCHI SIENA ora ASD SIENA CALCIO FEMMINILE (nota n. 10265/696pf10-11/AM/LG/fda del 27.6.2011).

La Commissione Disciplinare Nazionale,

- rilevato che, con atto del 27 giugno 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Giacomo Rossi, Presidente della ASD Siena Calcio Femminile, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto 4, pag. 7, del CU 81/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 250,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19,00, della dichiarazione di avvalersi di un allenatore regolarmente iscritto nei ruoli del settore tecnico della FIGC per la conduzione tecnica della squadra, prevista dal punto 4, pag. 7, del citato CU;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Rossi, della sanzione della inibizione per mesi 1 (uno) ed alla Società della sanzione dell’ammenda di € 250,00;
- rilevato che i deferiti, con memoria tempestivamente presentata, cui risulta allegata la comunicazione di esito positivo dell’istruttoria relativa all’iscrizione al Campionato proveniente dalla COVISOD, deducono la completezza della documentazione trasmessa, sebbene – osserva la Commissione – in detta comunicazione non risulti riempita la casella riservata, per l’appunto, alla dichiarazione di avvalersi di un allenatore, che è adempimento la cui inosservanza non determina la non ammissione al campionato (CU 81/2010, pag. 6);
- rilevato, altresì, che la locuzione utilizzata (“esito positivo”), ancorché posta a chiusura della comunicazione, non costituisce un elemento concludente per dimostrare che nella documentazione trasmessa fosse effettivamente presente detta dichiarazione quanto, semmai, la manifestazione del vaglio positivo, da parte della COVISOD, dell’istruttoria circa i documenti necessari per l’iscrizione al campionato, avendo l’interessata assolto correttamente a tutti gli adempimenti in mancanza dei quali non sarebbe stata iscritta e nei quali non è contemplata detta dichiarazione;
- viste le sanzioni richieste dalla Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS,

P.Q.M.

Infligge al Sig. Giacomo Rossi la inibizione per giorni 20 (venti) e alla Società ASD Monte Paschi Siena ora ASD Siena Calcio Femminile l’ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00).

(670) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO PERRI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Pol. Real Cosenza) E DELLA SOCIETA’ POL. REAL COSENZA (nota n. 10271/705pf10-11/AM/LG/fda del 27.6.2011).

- rilevato che, con atto del 27 giugno 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Vincenzo Perri, Presidente della Polisportiva Real Cosenza, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto 7, pag. 4, del CU 81/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS;

- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 250,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19,00, della fideiussione richiesta;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Perri, della sanzione della inibizione per mesi 1 (uno) ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 250,00;
- rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
- viste le sanzioni richieste dalla Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS,

P.Q.M.

Infligge al Sig. Vincenzo Perri la inibizione per giorni 20 (venti) e alla Polisportiva Real Cosenza l'ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00).

(671) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE LAVAGNA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Real Marsico) E DELLA SOCIETA' ASD REAL MARSICO (nota n. 10273/707pf10-11/AM/LG/fda del 27.6.2011).

La Commissione Disciplinare Nazionale,

- rilevato che, con atto del 27 giugno 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Giuseppe Lavagna, Presidente della ASD Real Marsico, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione ai punti 9) pag. 4 e 4) pag. 7, del CU 81/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 250,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19,00, della dichiarazione attestante la disponibilità di un impianto omologato di giuoco nonché della dichiarazione di avvalersi di un allenatore regolarmente iscritto nei ruoli del settore tecnico della FIGC per la conduzione tecnica della squadra;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Lavagna, della sanzione della inibizione per giorni 40 (quaranta) ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 500,00;
- rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
- viste le sanzioni richieste dalla Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS,

P.Q.M.

Infligge al Sig. Giuseppe Lavagna la inibizione per mesi 1 (uno) e alla ASD Real Marsico l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal dott. Sabino Luce, Presidente; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Alessandro Levanti, Componenti; dal dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA; con l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 1 settembre 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

(1) – APPELLO DELLA SOCIETA' ASD TORREGROTTA AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 AL SIG. ANTONINO SINDONI (Presidente) E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI COMPETENZA S.S. 2011/2012 NONCHE' L'AMMENDA DI €4.000,00 ALLA SOCIETA', INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 510 del 28.6.2011).

Il Collegio Arbitrale presso la LND, con decisione assunta il 21 novembre 2009 e pubblicata sul CU n. 2/2009, accoglieva il ricorso del sig. Santo Errante e per l'effetto obbligava la società ASD Torregrotta a pagare al ricorrente, quale allenatore della predetta società, la somma di € 3.200,00 a saldo del premio di tesseramento, maggiorata degli interessi di € 50,00, il tutto per complessivi € 3.250,00. Tale decisione, di natura definitiva, era dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 94 ter comma 13 NOIF, collegato al comma 15 dell'art. 8 CGS.

A siffatta decisione, comunicata alle parti con lettera raccomandata del Collegio Arbitrale del 27 novembre 2009, prot. 122/89, seguiva la lettera, datata 11 dicembre 2009, con la quale il Comitato Regionale Sicilia significava alla società ASD Torregrotta la sussistenza dell'obbligo di eseguire il pagamento del dovuto a mezzo di bonifico da effettuarsi entro giorni dieci dal ricevimento della lettera.

La società ASD Torregrotta, con lettera d'accompagnamento 23 dicembre 2009, a firma del presidente sig. Antonino Sindoni, faceva pervenire al Comitato Regionale Sicilia un modulo sottoscritto dalla società e dall'Errante, definito ricevuto liberatorio, che attestava il versamento, effettuato dalla prima in favore del secondo, dell'importo, in contanti, di € 3.160,00 a saldo della stagione 2008/2009 e con riferimento alla lettera del Comitato Regionale Sicilia di cui sopra.

Il sig. Santo Errante, con lettera 3 marzo 2010, denunciava al Comitato Regionale Sicilia la falsità del documento in quanto esso si riferiva a pagamenti precedenti ai quali erano state sostituite la data e la motivazione, di guisa che alcun versamento era stato dalla società effettuato con riferimento alla decisione del Collegio Arbitrale.

L'intero incarto, in data 3 marzo 2010, veniva inviato dal Comitato Regionale Sicilia alla Procura Federale affinché fosse accertata la consistenza dei fatti e fosse adottato ogni consequenziale provvedimento.

La Procura, istruita la pratica, raccolte le dichiarazioni del Sindoni e dell'Errante, deferiva alla CDT presso il Comitato Regionale Sicilia il sig. Antonino Sindoni, presidente della società ASD Torregrotta, per violazione dell'art. 1, comma 1, CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 13, primo e secondo inciso, NOIF e con riferimento all'art. 8, comma 9, CGS e la stessa società ASD Torregrotta a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS per la condotta ascritta al proprio presidente.

La CDT, nel contraddittorio delle parti, con decisione del 28 giugno 2011 pubblicata sul CU n. 510 di pari data, riteneva fondato il deferimento ed infliggeva al Sindoni la inibizione per anni 1 (uno) ed alla società ASD Torregrotta la penalizzazione di 3 (tre) punti nella classifica del campionato di competenza della stagione sportiva 2011/2012, nonché l'ammenda di € 4.000,00 (Euro quattromila).

Avverso questa decisione ricorrono la società ASD Torregrotta ed il sig. Antonino Sindoni, con memoria datata 5 luglio 2011, per ottenere l'annullamento della decisione medesima,

da assumersi previo espletamento di perizia calligrafica finalizzata ad accertare l'autenticità della firma apposta dall'Errante sul modulo oggetto della contestazione e di prova testimoniale sulla circostanza che l'Errante, percependo la somma di € 3.160,00, aveva in effetti sottoscritto di suo pugno la dichiarazione liberatoria.

Sostengono i ricorrenti che l'Errante aveva inspiegabilmente negato tanto il pagamento quanto la propria firma e che aveva fatto ciò a distanza di tempo e senza alcuna plausibile ragione, sicché contro di lui era stata presentata formale denuncia – querela per i reati di calunnia e di diffamazione.

Alla riunione odierna è comparsa la sola Procura Federale la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

La Commissione osserva quanto segue.

Nel mentre non appare acquisita agli atti d'indagine la prova certa afferente la fondatezza dell'assunto dell'Errante, è comunque certo che la società ASD Torregrotta non ha adempiuto correttamente alla decisione del Collegio Arbitrale, non avendo corrisposto al creditore l'esatto importo che gli era dovuto (€ 3.160,00 in luogo di € 3.250,00), né rispettato le modalità di pagamento a mezzo bonifico che le erano state comunicate dal Comitato Regionale Sicilia.

Siffatto convincimento induce a ritenere del tutto ininfluenti i mezzi istruttori formulati dai ricorrenti, la cui istanza di ammissione va pertanto rigettata.

Entrambe le circostanze, non oggetto di contestazione, appaiono tuttavia di minore gravità rispetto al convincimento espresso in parte motiva dalla CDT ed inducono al parziale accoglimento del ricorso limitatamente all'entità della sanzioni comminate in primo grado.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, e, per l'effetto, riduce la inibizione a carico del sig. Antonino Sindoni da anni 1 (uno) a mesi 8 (otto); riduce la penalizzazione dei punti in classifica a carico della società ASD Torregrotta da 3 (tre) a 2 (due) punti da scontarsi nella stagione sportiva 2011/2012; riduce l'ammenda a carico della società ASD Torregrotta da € 4.000,00 ad € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

Nulla per la tassa non versata.

(497) – APPELLO DEL SIG. GIUSEPPE SPATOLA (all'epoca dei fatti Amministratore Unico della Soc. FC Sporting Benevento Srl) AVVERSO LA SANZIONE INIBIZIONE PER ANNI 5, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Campania CU n. 112 del 21.4.2011).

Il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 1 del 13 gennaio 2006, dichiarava il fallimento della società FC Sporting Benevento; in precedenza e più precisamente il 7 luglio 2005 la COVISOC aveva rilevato il mancato possesso da parte di detta società dei requisiti di ammissione al campionato di Serie C1, stante la sussistenza tanto di debiti nei confronti dell'Erario e degli Enti previdenziali scaduti al 31 marzo 2005 afferenti rapporti di lavoro con tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, quanto di carenze patrimoniali non ripianate per € 1.216.427,00, nonché di irregolarità di bilancio al 31 marzo 2005.

In siffatta situazione alla società FC Sporting Benevento veniva revocata l'affiliazione ed era disposto lo svincolo d'autorità dei calciatori per essa tesserati.

Poiché nel periodo dal 19 giugno 2002 al 13 gennaio 2006 (data di pubblicazione della sentenza di fallimento) il sig. Giuseppe Spatola era risultato essere l'amministratore unico della società, la Procura Federale con atto del 4 novembre 2010 lo deferiva alla CDT presso il Comitato Regionale Campania e gli contestava la violazione dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione all'art. 21 commi 2 e 3 NOIF perché, in ragione della carica ricoperta e

dei conseguenti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione esercitati nel biennio antecedente il fallimento, aveva determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della società.

La CDT con decisione assunta il 20 aprile 2011 e pubblicata sul CU n. 112 del giorno successivo infliggeva al deferito la sanzione della inibizione per anni cinque.

Avverso siffatta decisione ricorre il sig. Giuseppe Spatola con atto datato 7 luglio 2011, istando per il proprio proscioglimento ed in subordine per la riduzione della sanzione.

Motiva il ricorrente che alcuna specifica colpa ad esso imputabile era stata accertata e che la sanzione gli era stata comminata sulla base del solo dato oggettivo costituito dall'aver egli ricoperto cariche sociali al momento della dichiarazione di fallimento e nel biennio precedente, con conseguente illegittimità dell'automatica ed acritica applicazione dell'art. 21 commi 2 e 3 NOIF operata dalla CDT.

Alla riunione odierna la Procura Federale ha chiesto il rigetto del ricorso; il ricorrente, rappresentato dal proprio difensore, ha insistito per l'accoglimento.

Questa Commissione osserva quanto segue.

È indubbio, in quanto documentalmente provato e peraltro non contestato, che nel periodo evidenziato nel deferimento, l'attuale ricorrente aveva ricoperto la carica di amministratore unico della società FC Sporting Benevento srl e che le irregolarità che la COVISOC aveva accertato si erano verificate durante la sua gestione.

Pertanto, le circostanze riscontrate dalla COVISOC non potevano non essere riferite allo Spatola, la cui gestione aveva portato la società tanto ad insolvenza, così determinando la dichiarazione di fallimento, quanto alla revoca della affiliazione.

Lo Spatola, da parte sua, in questa come in altre sedi non ha offerto la benché minima prova di aver adottato ogni possibile iniziativa per evitare il dissesto della società, sicché la responsabilità che gli è stata riconosciuta in primo grado deve essere confermata.

Tanto appare sufficiente per il rigetto della istanza di proscioglimento di cui al primo capo di ricorso, che merita invece di essere accolto in punto di riduzione della sanzione, che è suscettibile di essere ricondotta entro limiti di minore gravità.

P.Q.M.

accoglie per quanto di ragione il ricorso e per l'effetto, a parziale modifica della decisione della CDT, riduce la inibizione a carico del sig. Giuseppe Spatola da anni 5 (cinque) ad anni 3 (tre).

Dispone la restituzione della tassa versata.

(644) – APPELLO DELLA SOCIETA' USD PIETRASANTA MARINA 1911 AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 E LA SQUALIFICA DEL CAMPO PER 2 GIORNATE DI GARA DA SCONTARSI, DA PARTE DELLA PRIMA SQUADRA, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2011/2012, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana - CU n. 78 del 3.6.2011).

(645) – APPELLO DEL SIG. ALESSANDRO ROSINI (già calciatore tesserato per la Soc. USD Pietrasanta Marina 1911) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 2, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 78 del 3.6.2011).

(646) – APPELLO DEL SIG. TOMMASO CORUCCI (calciatore tesserato per la Soc. USD Pietrasanta Marina 1911) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 78 del 3.6.2011).

la Commissione Disciplinare Nazionale;

preliminarmente dispone la riunione dei ricorsi n. 644, 645 e 646 per connessione oggettiva.

letti i reclami; esaminati gli atti, udite le conclusioni delle parti presenti, con i difensori degli appellanti che hanno chiesto l'accoglimento dei loro rispettivi gravami, mentre il rappresentante della Procura Federale ne ha invocato il rigetto, osserva quanto segue.

Le tesi difensive si fondano principalmente sul tentativo di inficiare i risultati delle indagini con particolare riferimento alla ricostruzione dell'accaduto, dando rilievo alle discrasie evidenziate tra le varie deposizioni raccolte dal collaboratore della Procura Federale.

A ben esaminare però le diverse testimonianze si può affermare che le differenze tra loro, peraltro giustificabili tenendo conto della concitazione che ha caratterizzato l'episodio di violenza fisica e verbale posto in essere dai due calciatori sanzionati unitamente ad altri soggetti non identificati, non sono di tale rilevanza da poter far scaturire dubbi sulla ricostruzione dell'accaduto.

Appare infatti innegabile che al termine della gara il calciatore Guzzo sia stato aggredito e colpito da tesserati della compagine avversaria in più riprese, anche con l'uso di un corpo contundente, e che è riuscito ad evitare più gravi conseguenze solo grazie all'intervento del Presidente della società ospitante.

L'aggressione è stata riferita con dovizia di particolari dai dirigenti della ASD Lammari, con particolare riferimento alla sua seconda fase, nonché dal Guzzo, e, seppur indirettamente, è stata confermata dallo stesso sig. Ciaponi, Presidente della USD Pietrasanta Marina.

Il calciatore Rosini ha apostrofato ed affrontato l'avversario brandendo un corpo contundente che aveva con sé, circostanza che dimostra come egli abbia agito con premeditazione, colpendolo anche con calci e pugni; il Corucci invece l'ha poi attinto dalle prime gradinate colpendolo con pugni alla testa che gli hanno con tutta evidenza provocato l'ematoma all'occipite rilevato dai sanitari del Pronto Soccorso e riportato nel relativo referto unitamente ad altre ferite riscontrate sulla persona del Guzzo.

Su questa ricostruzione la Commissione Territoriale ha fondato la propria decisione, motivandola in maniera adeguata, tale da poter affermare che il provvedimento in questa sede impugnato non merita alcuna censura ma di essere al contrario integralmente confermato.

P. Q. M.

Rigetta i reclami e conferma l'impugnata decisione resa dalla Commissione Disciplinare del Comitato Regionale della Toscana..

Ordina l'addebito della tassa non versata dalla Società USD Pietrasanta Marina 1911 e l'incameramento delle tasse rispettivamente versate dai sigg.ri Rosini Alessandro e Corucci Tommaso nei limiti di € 65,00 disponendo la restituzione della somma versata in eccesso pari ad € 35,00.

Il Presidente della CDN
Dott. Sabino Luce

“”

Publicato in Roma il 1 settembre 2011

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete